

La Legge Provinciale n.5/2012
Modificazioni del testo unico provinciale
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:
protezione dai pericoli derivanti dall'amianto



a cura del Gruppo Consiliare Provinciale
del Partito Democratico del Trentino

Malapolvere

L'approvazione della legge provinciale sulla bonifica dell'amianto rappresenta uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura.

Si tratta del primo atto legislativo in questa materia dopo la storica sentenza del Tribunale di Torino che ha condannato i responsabili della Eternit per la morte nell'area di Casale Monferrato di 2161 persone.

Riconoscendo non solo la colpa (il rapporto di causa-effetto fra l'aspirazione di fibre di amianto e l'insorgere del mesotelioma pleurico) ma anche il dolo, ovvero la responsabilità per l'"omissione volontaria delle cautele antinfortunistiche nei luoghi di lavoro dal 1952 al 2008", la Magistratura ha finalmente scritto una pagina di verità a parziale risarcimento verso tutti i lavoratori e i cittadini che hanno pagato con la vita l'esposizione all'amianto.

Purtroppo non si tratta solo di una tragedia del passato. L'amianto continua ad uccidere (ogni anno oltre 100.000 persone nel mondo, circa 4.000 in Italia).

L'amianto rappresenta una pesante eredità anche in Trentino dove sono stati monitorati circa 2.700.000 mq di coperture in eternit, che si aggiungono all'amianto che possiamo trovare negli impianti per le acque nere e talvolta bianche, nei pavimenti, nelle controsoffittature, nei locali caldaia delle case costruite prima della messa al bando di questa fibra pericolosa (1992).

Una presenza inquietante, quella della "malapolvere", che richiederà uno sforzo per la bonifica di almeno una decina d'anni. Ma con l'obbligo alla rimozione e con gli incentivi previsti da questa nuova legge provinciale, l'azione di bonifica potrà finalmente avere un impulso decisivo.

L'essere stato promotore e primo

firmatario della proposta che ha portato all'approvazione di questa legge è dunque motivo di soddisfazione personale e del gruppo consiliare del PD del Trentino.

Un'ultima annotazione. L'augurio che la vicenda amianto ci aiuti a riflettere attorno ad un modello di sviluppo che non ha saputo e non sa interrogarsi sulla propria sostenibilità. Per fare in modo che sia il "principio prudenza" a guidarci nelle nostre scelte del presente e del futuro.

Michele Nardelli

consigliere provinciale
del Partito Democratico del Trentino
www.michelenardelli.it



Che cosa prevede la legge?

✓ Il monitoraggio permanente della presenza di amianto in Trentino.

✓ L'obbligatorietà della bonifica e il potere sostitutivo da parte della PAT qualora il proprietario si sottragga a tale obbligo.

✓ Il sostegno economico per le attività di bonifica ai privati e agli enti locali.

✓ Sgravi IRAP alle aziende che bonificheranno i propri siti.

✓ L'intervento diretto della PAT per la raccolta di piccole quantità di materiali contenenti amianto.

✓ La realizzazione di una discarica speciale per lo smaltimento dell'amianto con l'obbligo della chiusura del ciclo sul territorio.

✓ L'informazione sulla pericolosità dell'amianto.

✓ Lo stanziamento delle risorse necessarie per un'opera di bonifica che avrà carattere pluriennale.

La Legge Provinciale n.5/2012 prevede fra l'altro l'adozione di un

"Piano provinciale per la protezione dall'amianto"

che indichi:

1. la mappatura della presenza di manufatti contenenti amianto nel territorio provinciale;

2. le modalità di segnalazione alla Provincia e le indicazioni per il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;

3. le misure, a tutela del consumatore, di verifica della presenza di amianto nei beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo sul territorio della Provincia di Trento;

4. i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in eternit e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica e per lo smaltimento, anche di piccole quantità;

5. il monitoraggio sanitario ed epidemiologico delle malattie correlate all'amianto;

6. le modalità per la formazione e per il rilascio dell'abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

Sulla base della mappatura e delle rilevazioni effettuate sui siti contenenti amianto, la Pro-

vincia Autonoma di Trento predispone l'elenco dei siti contenenti amianto da sottoporre a interventi di bonifica, secondo una precisa graduatoria. Per questi interventi la Provincia interviene con un contributo a copertura parziale delle spese di bonifica fino ad un massimo del 70%.

La bonifica dovrà avvenire entro una data stabilita, oltre la quale ci sarà l'intervento diretto della Provincia che si potrà rivalere delle spese di bonifica sul proprietario inadempiente. Per le imprese, in alternativa al contributo provinciale, è prevista la possibilità di sgravio sull'IRAP.

Per piccole quantità di materiali contenenti amianto, la legge prevede l'intervento diretto da parte della Provincia attraverso l'organizzazione di un servizio di raccolta, stoccaggio provvisorio e smaltimento.

La legge impone il divieto di smaltimento dell'amianto mediante incenerimento, ma impone comunque di individuare nel territorio provinciale uno o più siti per stoccare e smaltire l'amianto secondo un principio di responsabilità collettiva e territoriale nella gestione dei rifiuti.

I Comuni e le Comunità di valle saranno tenute a promuovere ed attivare iniziative di informazione dirette alla popolazione sulla pericolosità dell'amianto, sull'importanza del censimento e bonifica per la tutela della salute e dell'ambiente.



Amianto, dove è stato utilizzato

Le caratteristiche dell'amianto hanno fatto sì che in passato sia stato largamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia ed in molti prodotti di uso domestico.

Nell'industria

Come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti; come isolante termico nei cicli con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie); come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi o di condizionamento); come isolante termico e barriera antinfiamma nelle condotte per impianti elettrici.

Nell'edilizia

Spruzzato per il rivestimento di strutture metalliche e travature, per aumentare la resistenza al fuoco; nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc. in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare l'eternit; nella preparazione e posa in opera di intonaci; nei pannelli per controsoffittature, nei pavimenti costituiti da vinil-amianto o come sottofondo di pavimenti in linoleum.

In ambito domestico

In alcuni elettrodomestici (ad es. asciugacapelli,

forni e stufe, ferri da stiro); nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro; nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.

Nei mezzi di trasporto

Nei freni, nelle frizioni, negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni, nelle vernici e mastici "antirombo", nella coibentazione di treni, navi e autobus.

Altri usi

Adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento, tendaggi e tappezzerie; tessuti per imballaggio, sacchi per la posta, tessuti per abbigliamento ignifughi e non, feltri per cappelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, ghette, stivali; carta e cartone: filtri per purificare bevande, acidi, ecc., filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti per deodoranti da ambiente; solette interne da scarpe; nei teatri, sipari, scenari che simulano la neve, per protezione in scene con fuoco, per simulare la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili, ecc.; sabbia artificiale per giochi dei bambini.



La presenza dell'eternit in Trentino

Stima delle aree in cemento amianto presenti nelle zone monitorate con tecnica Mivis (gennaio 2011)

| Zone | Coperture | Superficie (mq) |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Vallagarina | 790 | 568.194 |
| Valle dell'Adige | 868 | 403.297 |
| Alto Garda e Ledro | 823 | 322.728 |
| Valli Giudicarie | 795 | 307.007 |
| Rotaliana | 326 | 239.710 |
| Bassa Valsugana | 544 | 201.700 |
| Alta Valsugana | 686 | 195.741 |
| Val di Non | 437 | 75.648 |
| Valle dei laghi | 44 | 5.885 |
| Paganella | 23 | 3.175 |

Stima delle aree non indagate con tecnica Mivis

| | | |
|------------------|-----|---------|
| Valle di Fiemme | | |
| Ladino di Fassa | | |
| Primiero | | |
| Val di Sole | | |
| Cembra | | |
| Altipiani Cimbri | 868 | 376.549 |

Stima totale (gennaio 2011)

Provincia di Trento 6.202 2.689.640

Una legge provinciale per rimediare alle conseguenze di uno sviluppo senza qualità

La relazione al Disegno di Legge originario (n.193)

Sono passati quasi vent'anni dall'approvazione da parte del Parlamento della legge 257/92 con la quale si vieta la produzione, l'importazione e la commercializzazione dell'amianto (o di materiali contenenti amianto) in Italia. Ciò nonostante – a testimonianza della difficoltà di mettersi alle spalle questa pesante eredità – il tema è tutt'altro che archiviato. Per svariate ragioni.

In primo luogo, perché l'amianto ancora viene prodotto in molti paesi. Russia, Cina, Kazakistan, Brasile, Canada e Zimbabwe sono i principali paesi produttori di amianto. Il Canada e gli Usa continuano a non vietarne l'utilizzo, mentre molti paesi asiatici esportano in grandi quantità manufatti contenenti questo materiale cancerogeno. Sempre all'area asiatica appartengono gli stati con la maggiore percentuale di consumo di manufatti (Cina, India, Thailandia, Iran, Vietnam e Indonesia), che detengono il primato di zone ad alto rischio da esposizione. Pochi gli stati che ne hanno bandito l'utilizzo: oltre all'Unione Europea, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Cile, Croazia, Gabon, Honduras, Islanda, Kuwait, Norvegia, Isole Seychelles. Senza dimenticare che spesso viene commercializzato in componenti che sfuggono al controllo anche nei

paesi che pure l'hanno messo al bando. La questione amianto continua dunque a rappresentare su scala mondiale un problema tutt'altro che marginale, tanto che alcune fonti indicano la cifra di oltre 100 mila di morti ogni anno per esposizione all'amianto.

La seconda ragione sono le conseguenze sulla salute delle persone, considerato che l'esposizione alla polvere d'amianto continua a mietere vittime. Se infatti è diminuito il numero delle persone colpite da Mesotelioma pleurico (la principale patologia cancerogena correlata all'amianto) per effetto di esposizione di natura lavorativa (siti di produzione, cantieri navali, lavorazione di manufatti in cemento-amianto, ecc.), è invece aumentato il numero di soggetti ammalati che non hanno svolto alcuna delle attività lavorative considerate a rischio. La sua larghissima diffusione sul territorio (32 milioni di tonnellate di eternit sul territorio nazionale, dati Cnr e Ispesl) fa sì che l'esposizione inconsapevole e casuale sia al contrario sempre più incidente nella contrazione della malattia, che può insorgere anche per una esposizione limitata nel tempo. I ricercatori dell'Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) durante la Conferenza Mondiale sull'Amianto svoltasi a Taormina nell'ottobre del 2009 hanno parlato di 4.000 morti per amianto ogni anno solo in Italia, un dato destinato ad aumentare "in maniera esponenziale" con un picco massimo di vittime nel 2015-2018 (Antonio Moccaldi, Commissario Straordinario dell'ISPESL).

In terzo luogo perché i processi di monitoraggio e bonifica dall'amianto sono complessi e costosi. Alcune stime indicano che una bonifica su scala europea comporterebbe un intervento finanziario valutabile in quattro volte il PIL del vecchio continen-



te. Inoltre ci sono, com'è facile immaginare, difficoltà di stoccaggio. In Italia la forma di smaltimento più utilizzata è l'eportazione, seguita dalle discariche. Non tutte le regioni italiane hanno però discariche specializzate per lo smaltimento dell'amianto, tanto che spesso questo materiale finisce negli inerti o in discariche abusive.

Il Trentino è interessato al problema e la mappatura relativa alle coperture in eternit sul territorio provinciale indica una stima di duemilionesettecentomila metri quadrati di superficie, senza calcolare che le rilevazioni aeree non riescono ad individuare le superfici inferiori ai 15 mq o le coperture in eternit coperte da altri materiali. Le valli dove la presenza è più estesa sono la Vallagarina, la Valle dell'Adige, l'Alto Garda e le Giudicarie.

Le cronache hanno evidenziato singoli casi di insorgenza di malattie dovute all'esposizione all'amianto che hanno avuto un seguito giudiziario, cause intentate dalle famiglie dei lavoratori che sono morti di mesotelioma in Trentino.

Il più eclatante è quello relativo alla Valle di Ledro. Secondo la ricerca dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ("Aggiornamento a fine 1995 dello studio di mortalità tra gli ex lavoratori esposti ad amianto della Ditta Collotta - Cis & Figli di Molina di Ledro"), «una quota stimata tra il 56% e il 61% dei tumori maligni, che hanno a portato a morte gli ex lavoratori della Collotta-Cis & F. esposti ad amianto, è attribuibile all'esposizione ad amianto. Questi tumori maligni non si sarebbero cioè verificati se queste persone non avessero lavorato l'amianto-amosite in fabbrica. Se si aggiungono gli otto decessi per asbestosi (gran parte dei lavoratori viventi ne sono peraltro affetti), risulta che sono fino-

ra almeno 50 le morti da lavoro causate dell'esposizione ad amianto nella ditta di Molina di Ledro».

Un altro caso di cui si è parlato nelle cronache giudiziarie locali è quello della morte di un operaio della Trento-Malè. Nella sentenza è stato appurato che «è processualmente certo, in termini di sicurezza logica per difetto di alternative seriamente proponibili o anche solo proposte nel processo, che la morte di (...) per mesotelioma sia riconducibile all'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata presso la Ferrovia Trento-Malè».

Più recentemente il Gip di Trento ha ordinato la prosecuzione delle indagini partite in seguito alla morte di un operaio che avrebbe lavorato a contatto con le polveri di amianto durante la manutenzione all'ex Ospedale infantile nel capoluogo trentino. L'uomo, che aveva lavorato come manutentore tra il 1976 e il 1982, è morto nel 2009 a 67 anni per una malattia che colpisce coloro che lavorano a contatto con l'amianto.

E se è vera l'analisi evidenziata nel rapporto Ipsel che indica nel contatto non lavorativo, ovvero domestico o per contatto occasionale (un caso registrato in Trentino di mesotelioma riguarda un calzolaio della Val di Ledro che è entrato in contatto con la polvere d'amianto attraverso le scarpe di chi lavorava nella fabbrica della zona), un'incidenza crescente nello sviluppo di patologie cancerogene, allora è motivata la necessità – già assunta come impegno in più occasioni dal Consiglio provinciale – di un intervento atto a rimuovere i fattori di rischio.

Non intendiamo fare alcun allarmismo. La presenza di superfici in cemento-amianto non sono di per sé motivo di pericolo immediato, tant'è vero che il lavoro più minuzioso di verifica sarà proprio quello

relativo al rilevamento dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, Comune per Comune.

Il motivo di preoccupazione maggiore insorge quando le coperture o comunque i materiali contenenti amianto risultano in cattivo stato di conservazione, producendo polvere o residui che possono essere ispirati dalle persone. Se la commercializzazione dei prodotti è stata vietata a partire dal 1992, questo significa che i manufatti hanno almeno vent'anni di vetustà. Ma è verosimile che l'uso più massiccio anche in Trentino sia avvenuto negli anni '60 e '70 del secolo scorso e che dunque si sia in presenza di materiali a rischio, esposti agli agenti atmosferici per diversi decenni, in valli umide, piovose, nevose, battute dal vento, caratterizzate da piogge acide (che hanno un particolare effetto di corrosione sul cemento-amianto) o dalla presenza di licheni. Talvolta si tratta di capannoni industriali ed artigianali, altre volte stalle o strutture agricole, quasi sempre nelle vicinanze di centri abitati o adibiti ad attività lavorative tutt'ora in corso. Il che ci porta a dire che le occasioni di contatto possono essere frequenti. Per non parlare dell'amianto utilizzato nella costruzione di edifici adibiti ad abitazioni, come emerso recentemente in relazione alla necessità di bonifica delle case Itea realizzate negli anni in cui l'uso di materiali contenenti amianto era nella norma.

Queste considerazioni ci portano a dire che il problema amianto in provincia di Trento richiede una regolamentazione specifica, allo scopo di rafforzare il lavoro di rilevazione, monitoraggio, formazione, bonifica del territorio e informazione. Un lavoro già avviato da tempo ma che deve trovare un'attenzione sistematica a partire dalla conoscenza della consistenza del problema.

Il presente Disegno di legge intende pertanto:

1. dare un nuovo impulso ed accelerare il lavoro di capillare mappatura degli edifici e dei manufatti interessati;
2. stabilire le priorità di intervento sulla base delle condizioni dei manufatti monitorati e dei rischi di diffusione delle polveri d'amianto in relazione alle caratteristiche dell'ambiente e della presenza antropica sul territorio;
3. prevedere adeguate risorse economiche per co-finanziare la rimozione e la bonifica delle strutture contaminate, tanto di proprietà pubblica che private;
4. affrontare e pianificare la realizzazione di una imprescindibile impiantistica provinciale di trattamento e smaltimento a supporto delle auspicabili operazioni di bonifica;
5. svolgere un'adeguata attività di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale delle strutture in cemento-amianto dismesse. Un'azione che offra anche gli strumenti su come ci si deve comportare quando si ha a che fare con strutture contaminate in casa, nei luoghi pubblici o presso i luoghi di lavoro, e che informi sui rischi per la salute.



Il testo della L.P. n.5 “Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall’amianto”

Art. 1

Inserimento del titolo V bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il titolo V della parte I del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente: **“Titolo V bis - Protezione dai pericoli derivanti dall’amianto”**.

Art. 2. Inserimento dell’articolo 45 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l’articolo 45 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

“Art. 45 bis Obiettivi

1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e per la tutela e il risanamento dell’ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’amianto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la promozione di attività finalizzate alla tutela dai rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dall’amianto.
- b) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione ad fibre aerodisperse di amianto;
- c) il censimento e la mappatura dell’amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, della presenza naturale e dell’altra presenza di amianto da attività antropiche;

d) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui è stata rilevata la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

e) la promozione di iniziative di formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza in merito alla presenza e ai rischi derivanti dall’amianto e da materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione dello stesso.

2. Ai fini dell’applicazione di questo titolo valgono le definizioni di amianto e di rifiuti contenenti amianto stabilite dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto).”

Art. 3

Inserimento dell’articolo 45 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l’articolo 45 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

“Art. 45 ter

Piano provinciale per la protezione dall’amianto

1. Il piano provinciale per la protezione dall’amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall’amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.

2. Il piano, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 257 del 1992, contiene, tra l’altro:

- a) la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione amianto elaborata sulla base della mappatura dell’amianto presente all’interno e nelle coperture degli edifici pubblici e privati, compresi gli impianti industriali attivi o dismessi, dell’amianto presente in natura nonché

dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;

b) le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le indicazioni per il comportamento da parte dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;

c) le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in Trentino;

d) i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in amianto e delle priorità di intervento, i criteri per la bonifica, lo smaltimento, anche di piccole quantità e la gestione dei materiali contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;

e) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;

f) i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;

g) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

3. Il piano è armonizzato con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 65 di questa legge.

4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.

5. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono d'intesa le modalità di attuazione del piano, con riferimento alle parti di competenza degli enti locali, anche al fine di garantire informative a carattere specifico ai soggetti interessati dalla presenza di amianto.

6. Sul territorio della Provincia Autonoma di Trento è vietato

lo smaltimento dell'amianto attraverso il processo di incedimento.

Art. 4 Inserimento dell'articolo 45 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quater Informazione

1. Gli enti locali in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, d'intesa con la PAT, promuovono e attivano iniziative d'informazione dirette alla popolazione, relative alle problematiche sanitarie derivanti dall'esposizione all'amianto e all'importanza delle azioni di censimento e bonifica per la tutela della salute e dell'ambiente.

2. La Provincia e gli enti locali garantiscono un'informativa ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, in particolare circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l'accesso ai relativi contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto previsti dall'articolo 45 quinquies di questa legge."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 45 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quinquies Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto

1. La Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici o privati fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la PAT può concedere alle imprese detrazioni fiscali relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la bonifica

di immobili di proprietà localizzati in provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma; nel caso che l'IRAP dovuta alla PAT sia sufficiente a consentire la detrazione del contributo, il contributo può essere detratto non oltre i quattro periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato realizzato l'intervento.

3. La Provincia può attivare, anche nell'ambito dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, servizi gratuiti di raccolta e di stoccaggio provvisorio e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per l'attuazione di questo comma la PAT promuove accordi di programma con enti pubblici, associazioni di categoria ed eventualmente imprese di settore.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle priorità di intervento e dei tempi di realizzazione dello stesso, nonché i casi per la revoca dei contributi; gli interventi inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 45 sexies, comma 2, sono considerati prioritari. Per gli interventi di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificati di finanziamento, anche prevedendo che lo stesso sia disposto in via forfettaria oppure sulla base delle spese già effettuate.

5. Fatte salve le norme dell'UE che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BU della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE"

Art. 6

Inserimento dell'articolo 45 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'art. 45 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 sexies **Obblighi dei proprietari**

1. Per aggiornare la mappatura dell'amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno già provveduto, comunicano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, anche in occasione di rinvenimento casuale o di ristrutturazione di immobili.

2. La Giunta provinciale predispone l'elenco dei beni contenenti amianto oggetto di interventi obbligatori di bonifica urgente, con riferimento ai beni individuati nella mappatura contenuta nel piano provinciale per la protezione dall'amianto per i quali risulta la pericolosità per la salute pubblica in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 45 ter, comma 2, lettera d), individuando anche i termini per la realizzazione della bonifica.

3. Il proprietario dei beni contenenti amianto inclusi nell'elenco previsto dal comma 2 deve procedere alla bonifica. Trascorso senza esito il termine per la bonifica previsto dal comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 90, commi 3 e 5. Le somme spese dalla Provincia sono recuperate con le modalità stabilite dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

4. La Provincia e gli enti locali pianificano gli interventi di bonifica relativi ai beni di rispettiva proprietà nell'ambito dei propri strumenti di programmazione di settore."

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi – spese c/capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).




Le malattie principali provocate dall'amianto

Sono l'asbestosi, il mesotelioma, il carcinoma polmonare ed altri tumori del tratto gastro-intestinale e della laringe. È ormai descritto che l'amianto può rappresentare un rischio oltre che per i lavoratori che vi sono stati esposti, anche per i loro familiari, che possono respirare le particelle portate a casa ad esempio con gli abiti da lavoro. Come per tutti gli agenti cancerogeni non esiste una soglia di sicurezza al di sotto della quale il rischio sia nullo.

"L'esposizione a qualunque tipo di fibra e a qualunque grado di concentrazione in aria va pertanto evitata" (OMS, 1986)

Che cos'è il mesotelioma?

Il mesotelioma è un tumore che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che riveste le cavità sierose del corpo: pleura, peritoneo, pericardio, cavità vaginale dei testicoli. La quasi totalità dei casi attualmente rilevati del tumore si riferisce a mesotelioma pleurico, ed è correlata all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto (asbesto), con una latenza temporale particolarmente elevata - 15-45 anni - e un decorso di 1-2 anni.



**Gruppo consiliare
Partito Democratico
del Trentino**

via Torre Verde 18, 38100 Trento
Tel. 0461 227340
e mail: pd@consiglio.provincia.tn.it

Michele Nardelli

Consigliere Provinciale,
membro della Terza Commissione
Legislativa Permanente
Presidente del Forum trentino per la
Pace e i Diritti Umani
Tel. mobile 347 4098578
e mail:
nardellim@consiglio.provincia.tn.it
www.michelenardelli.it

